



Determinazione n. 7 del 23.04.2019: Intervento riparazione ascensore e assunzione impegno di spesa

-----Il Consigliere Tesoriere-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “*provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine...*”;
- VISTO l’art. 2 del “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio” rubricato “*Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento*”, secondo cui “*Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...*”;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “*Gli impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio...*”;
- VISTO l’art. 1, lettera e) del suddetto Regolamento il quale prevede che “*..in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali ..le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere Tesoriere..*”;
- VISTO l’art. 14, I comma lett. d) del “Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio” il quale prevede tra le attribuzioni del Consigliere Tesoriere che “*Sostituisce il Direttore in caso sia vacante ovvero sia assente per ragioni di salute o personali.*”;
- PREMESSO che, ad oggi, all’interno della struttura amministrativa dell’Ente, la figura del direttore è vacante;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTO l’art. 35 del suddetto decreto “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”;
- VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto sopra citato, ai sensi del quale “*le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di*

~ pag. 1 di 3 ~

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

- VISTO l’art. 10 del “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio” rubricato “Acquisizione di servizi e forniture in economia”;

- VISTO l’art. 12 comma 1 del sopracitato Regolamento, ai sensi del quale “...per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.”;

- VISTA la deliberazione consigliare n. 683 del 17/12/2018 con la quale sono state pianificate le esigenze dell’Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l’anno 2019, tra cui sono ricompresi anche i servizi di manutenzione dei beni e degli impianti in dotazione all’Ente, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell’affidamento degli stessi;

- PRESO atto della necessità di procedere ad un intervento urgente di manutenzione dell’ascensore ascensore al fine di ripristinare l’impianto;

- VISTO il contratto di manutenzione in essere con la Schindler S.p.A. (ns. prot. n. 6206 del 11.09.2018);

- VISTO il preventivo presentato dalla suddetta società, ns. prot. n. 3535 del 18.04.2019, il quale “si riferisce alla fornitura e posa in opera di nuova illuminazione della cabina ascensore, a led” nonché alle “prove, regolazioni e ripristino dell’impianto” a fronte del pagamento onnicomprensivo pari ad euro 561,20 (cinquecentosessantauno/20);

- DATO ATTO che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG n. ZA1282625B, tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

- VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso;

----- determina -----

Per i motivi di cui in premessa:

- di autorizzare l’intervento di riparazione dell’ascensore necessario ai fini del ripristino dell’impianto, accettando il preventivo presentato dalla Schindler S.p.A., ns. prot. n. 3535 del 18.04.2019, il quale “si riferisce alla fornitura e posa in opera di nuova illuminazione della



cabina ascensore, a led” nonché alle *“prove, regolazioni e ripristino dell’impianto”* a fronte del pagamento onnicomprensivo pari ad euro 561,20 (cinquecentosessantauno/20).

L’onere relativo trova imputazione nell’UPB 1.1.3. (*“Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi”*), capitolo 1.1.3.007. (*“Spese manutenzione locali sede”*) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso.

Roma, 23 aprile 2019

Il Consigliere Tesoriere

(direttore f.f.)

Dott. Federico Conte

~ pag. 3 di 3 ~